

COMUNE DI MAIRANO PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione N. 6 del 21.03.2011

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia
mortuaria - modifica all'art. 53**

L'ANNO DUEMILAUNDICI addi VENTUNO del mese di MARZO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. LANZONI	PIERVINCENZO	PRESENTE
2. FRITTOLI	LUCA	PRESENTE
3. LONGHI	RENATO	PRESENTE
4. CAZZOLETTI	ALESSANDRO	PRESENTE
5. SBARAINI	GIANMARCO	PRESENTE
6. GARLETTI	DAVIDE	PRESENTE
7. PEDROTTI	GIACOMO	PRESENTE
8. PATUZZI	GIACOMO	PRESENTE
9. QUADRINI	GIANMARCO	PRESENTE
10. PANCERA	ALBERTO	PRESENTE
11. ZACCHI	GIULIANO	PRESENTE
12. BRAGAGLIO	GIAMPIERO	PRESENTE
13. GRAZIOLI	MATTEO	PRESENTE

**Sono così presenti n 13 Consiglieri su n: 13 assegnati e in carica. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Sig.DOTT. LO PARCO ANNALISA**

Assume la presidenza il SINDACO Sig. LANZONI PIERVINCENZO, il quale,, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto.

PARTECIPANO GLI ASSESSORI ESTERNI:

COLOSIO MARCO

TAMBALOTTI ADRIANO

COMUNE DI MAIRANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 21/03/2011

OGGETTO: Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria- modifica dell'art. 53.

In ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49 – comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alle proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANNALISA LO PARCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Annalisa Lo Parco".

Oggetto: Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria - modifica all'art. 53

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in materia di competenze del consiglio comunale;

la deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 30/09/2009 con la quale si approvava il regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria;

in particolare, l'articolo 53 del suddetto regolamento:

"Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modificazioni apportate dal Regolamento n. 1/2007.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

3. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente";

valutata l'opportunità di consentire che le sepolture per famiglie e collettività possano essere concesse anche per la durata di anni 60, anche in considerazione di alcune richieste espresse da cittadini;

esaminata la seguente proposta di modifica al sopra riportato articolo 53, comma 2, evidenziata con il carattere sottolineato:

"Art. 53 - Durata delle concessioni

1. (...)

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni od in anni 60 per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

b) (...);

c) (...).

3. (...)

4. (...);

ritenuto di approvare la modifica, al fine di offrire maggiori opportunità di scelta alla cittadinanza;

acquisiti il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area tecnico manutentiva e pianificazione del territorio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato TUEL;

Con voti n. 13 (tredici) favorevoli e n. 0 (zero) contrari e n. 0 (zero) consiglieri astenuti espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 13 (tredici) consiglieri presenti di cui n. 13 (tredici) votanti,

DELIBERA

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente modifica all'articolo 53 del regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria:

"Art. 53 - Durata delle concessioni

1. (...)

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni od in anni 60 per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

b) (...);

c) (...).

3. (...)

4. (...);"

2. di **dare atto** della nuova formulazione dell'articolo di seguito riportata:

"Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modificazioni apportate dal Regolamento n. 1/2007.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni od in anni 60 per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

3. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente";

3. di **dare atto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/ 1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 13 (tredici) consiglieri presenti, di cui n. 13 (tredici) votanti,

DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto Legislativo n° 267/2000.

D.C. 6.2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTT. PIERVINCENZO LANZONI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LO PARCO ANNALISA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del servizio attesto di aver pubblicato all'Albo pretorio il presente atto in data 25 MAR 2011



IL Responsabile del servizio

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente atto viene pubblicato oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che del presente atto viene data comunicazione in elenco nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. .

Mairano 25 MAR 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LO PARCO ANNALISA

ESEGUIBILITA' IMMEDIATA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalita' previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267.

Mairano 25 MAR 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LO PARCO ANNALISA